

1914

H
C

1

Assunzione
dei
Rischi di guerra in navigazione

~



ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

3 nov. 1914

28

Al. e carissimo Presidente,

Le accludo quattro verbali, due di Comitato, due di Consiglio;
rispettivamente del 13 e 16 ottobre, 23 e 27 dello
stesso mese.

Accludo pure copia di una nota indirizzata ai Ministri
interessati (Tesoro, Commercio, Marina)
sullo stato delle assicurazioni del vecchio di guerra in
navigazione a tutto il 30 ottobre. Il rincarico
si hanno superato già le 800 mila L. e
i capitali assicurati i 100 milioni.

Comitato e Consiglio, rispettivamente nelle
adunanze del 23 e 27 ottobre, hanno
votato il rincarico in base
del Tesoro. E al riguardo mi premetto



di passare un momento da lei stamane, verso
le 12, per opportune intese.

Il bilancio finanziario al 31 dicembre
1913, come quello d'apertura al 1° gennaio 1913,
sono pronti; e prendono accezioni per com-
unicarli subito al Consiglio, e ai Sindaci
prima. —

Il sig. Beneduce, circa il bilancio ben-
co, che dee essere presentato alla Com-
sa agli Ammin. (previsto cap. art. 17 della
legge), ha già attesa un'ampia rela-
zione di cui è stata data lettura al
Magaldi, al Verardo, al Paroli e a me.

dimodochè il Conte d'Armi. ha modo fra pochi
 giorni di deliberare anche sulle norme
 secondo le quali dovrà essere compiuto il
 bilancio tecnico. —

Ultimo argomento, cui po' soffermarsi,
 sul quale la Sua benevola equità e sapienza
 potranno seguire i giusti confini, è quello
 del regio interno e del regio delle categorie,
classifiche e stipendi del personale. Il
regio interno è previsto dall'art. 34 dello
 Statuto che ne attribuisce il contenuto; il regio
delle categorie ecc. dal capov. dell'art. 28
 dello stesso Statuto. — La cosa è urgente,
 perchè tollerata dal Ministero in questi

giorni' e perche' il personale attende per
le inevitabili ridimensioni della misura
dei stipendi il nuovo assetto come
manca benefica di molti organici.

gli'atcol. furono aumentati dal
comen. Magli e dal comen. Vicario,

ma io veramente non fui mai dentro
accennato sui punti piu' importanti;

e non di tutta l'ingrediente si mangia
ma di provvedimenti per bisogni

variati. Questo, quindi, era
una, come avrete, da alcuni

punti; lasciando invariate
le attribuzioni ed il diritto parit.

quali sono seguate dal regio generale approvato con D. S.
Alfredo della legge, senza provvedimenti per non
in real si nega indarno. —
Migueli
Alfredo
Migueli
Alfredo



Roma 2 Novembre 1914

RIASSICURAZIONE RISCHI
DI GUERRA IN NAVIGAZIONE

OGGETTO

Operazioni relative
alle riassicurazioni
dei rischi di guerra
in navigazione

Mi reco a dovere di portare a conoscenza di
cotesto On. Ministero lo stato delle operazioni di
riassicurazione di rischi di guerra in navigazione
effettuate da questo Istituto, a norma del Decreto
30 Agosto u. s.

Devesi a questo riguardo premettere che l'Uf
ficio Speciale, istituito all'uopo in Genova ed a
cui vennero adibiti tre funzionari di questa Dire-
zione Generale, sebbene non abbia potuto cominciare
effettivamente a funzionare che il 15 Settembre
u. s., ha tuttavia dimostrato già di aver preso padro-
nanza del nuovo ramo e di saper degnamente corri-
spondere al compito affidatogli.

Il flusso degli affari, molto lento in prin-
cipio, è andato man mano intensificandosi, sebbene
non in quella misura ch'era nei voti della Commis-
sione Governativa: in ogni modo tutto fa sperare
che fra breve il lavoro di produzione si svolgerà
con intensità maggiore, sì che possa costituirsi
quel fondo di premi che valga a far fronte da sè
solo agli eventuali sinistri.

On. Ministero della
Marina

R O M A



Roma 2 Novembre 1914

RIASSICURAZIONE RISCHI

IN GUERRA IN NAVIGAZIONE

Il riassunto delle operazioni a tutto il 30 Ottobre u.s. è il seguente : I rischi accettati in riassicurazione ammontarono complessivamente a L. 95.250.000, di cui Lire 52.000.000 riguardanti corpi di navi e L. 43.250.000 concernenti merci.

I premi netti liquidati per le accennate operazioni sommano a L. 765.000, alla qual somma aggiungendo la quota diritti di polizza spettanti all'Istituto in L. 1.312, si ha un totale introito di L. 766.312.

Inoltre, in forza del Decreto Ministeriale 15 Ottobre u.s. si assicurarono direttamente corpi di navi per L. 5.625.000 e merci per L. 2.480.000. Per tali operazioni furono imposti premi per un complessivo importo netto di L. 104.933,34, parte già versati ^{e parte} in corso di pagamento.

Con ogni osservanza.

IL DIRETTORE GENERALE

F° = TOCCI

Il Ministero della Marina





ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI GUERRA IN NAVIGAZIONE

(Corpo e Macchine di Navi)

(R. DECRETO 30 AGOSTO 1914 N. 902)

(DECR. MIN. 30 AGOSTO 1914)

PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 31 AGOSTO 1914

Assicurato (Armatore o Compagnia) _____

Nave _____ Capitano _____

Bandiera _____ Porto d'iscrizione _____ Matricola N. _____

Stazza lorda _____ netta _____

Viaggio assicurato _____

Scali _____

Partenza da _____ per _____ il _____

Assicurato pei rischi ordinari di navigazione presso la Società _____

per L. _____ con Polizza del _____ N. _____

Valore dichiarato per gli effetti della presente assicurazione L. _____

Valore assicurato con la presente Polizza L. _____

Pagate: per premio Lit. _____

per diritti erariali » _____

per diritti di polizza » _____

Totale L.it. _____

_____ addi _____



CONDIZIONI

1.^o — La presente assicurazione contro i rischi di guerra in navigazione copre unicamente la perdita totale od i danni materiali alla nave assicurata, dipendenti esclusivamente da preda, confisca, danneggiamento o distruzione della nave per disposizione o fatto delle Potenze belligeranti e loro navi da guerra, e per effetto di torpedini fisse o alla deriva.

Non sono coperti dall'assicurazione i danni e le perdite derivanti dal contrabbando di guerra (determinato da leggi dello Stato, convenzioni internazionali, o dichiarazione dei belligeranti), da violazione di blocco, da assistenza ostile, e da inosservanza degli ordini delle autorità competenti o di disposizioni riguardanti la polizia della navigazione. Sono del pari esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite dipendenti dal trasporto di merci delle quali sia vietata l'esportazione.

Per conseguire gli indennizzi previsti dalla presente polizza l'assicurato deve provare a norma di legge i danni e la causa di guerra.

2.^o — Le navi di nottetempo debbono navigare a non meno di dieci miglia dalle coste delle Potenze belligeranti, eccezione fatta per gli stretti ed i canali di ampiezza inferiore alle venti miglia, nei quali seguiranno sempre la linea mediana. Debbono quindi approdare ai porti su quelle coste a giorno inoltrato, attenendosi in ogni singolo caso alle istruzioni ed indicazioni ai naviganti contenute nelle comunicazioni del Governo e negli avvisi periodici emanati dall'Istituto Idrografico della R. Marina, ed anche a quelle portate a conoscenza dei capitani per cura delle Autorità locali nei punti di approdo.

È obbligatoria l'assistenza del pilota in tutte le località nelle quali sia organizzato il servizio di pilotaggio.

L'inosservanza delle prescrizioni del presente articolo porta decadenza dal diritto all'indennizzo.

3.^o — La cattura della nave non dà diritto all'assicurato di abbandonarla all'assicuratore se non dopo la legittimazione della preda.

4.^o — L'assicurato non potrà per qualsiasi ragione pretendere dall'assicuratore alcuna indennità per danni indiretti. In caso di cattura non seguita da legittimazione di preda, all'assicurato saranno rimborsate, se incontrate, le paghe e le panatiche dell'equipaggio e sarà corrisposta un'indennità in ragione del cinque per cento annuo sul valore assicurato con la presente polizza; il tutto da decorrere dal giorno della cattura fino a quello della liberazione e per un periodo massimo di sei mesi, dedotto quanto sia stato rimborsato a titolo di avaria generale.

5.^o — In nessun caso l'assicuratore potrà, complessivamente per tutti i danni coperti con la presente polizza, essere tenuto a corrispondere all'assicurato un'indennità superiore alle somme assicurate.

6.^o — Il valore della nave, dichiarato agli effetti della presente assicurazione, non potrà essere superiore a quello dichiarato con le più recenti polizze di assicurazione ordinaria contro i rischi marittimi.

7.^o — Qualsiasi contestazione che potesse insorgere al riguardo della interpretazione ed esecuzione della presente polizza, è deferita all'esclusiva competenza di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, con sede in Roma, dei quali uno da scegliersi dall'assicurato, l'altro dalla Commissione di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 30 Agosto 1914 ed il terzo di comune accordo fra le parti medesime, o in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma.

8.^o — Per quanto non è previsto dalle norme suesposte valgono le disposizioni delle leggi vigenti, del R. D. 30 Agosto 1914 N. 902 e del D. M. 30 Agosto 1914 pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 31 stesso mese, nonchè della polizza italiana del 2 Giugno 1899 (modificata nel 1912).

I danni saranno regolati in base alle condizioni generali della detta polizza, colle franchigie e riduzioni in essa contemplate ridotte alla metà.

9.^o — La presente polizza non è perfezionata, nè obbliga l'assicuratore e il riassicuratore, se non sia regolarmente firmata dai medesimi o dai loro rappresentanti, nonchè dall'assicurato, e se inoltre non sia effettuato l'integrale pagamento del premio pattuito. Per ciò in nessun caso il pagamento del premio prima della firma della polizza o la firma della polizza prima del pagamento del premio obbligano o possono obbligare l'assicuratore ed il riassicuratore.



CONDIZIONI a cui debbono attenersi le Compagnie nell'assumere il rischio di guerra marittimo per essere ammesse alla riassicurazione presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Ogni Compagnia di Assicurazioni Marittime, Mutua Assicuratrice, o Sindacati di Armatori, per ottenere la riassicurazione del rischio di guerra, deve uniformarsi alle seguenti norme fondamentali, sia per i corpi, sia per le merci.

- 1.^o — Esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 30 Agosto 1914 e delle successive che potranno essere emanate dal R.^o Governo, specialmente circa la quota di rischio che deve rimanere a carico esclusivo della Compagnia, e circa lo scoperto a carico dell'Armatore.
- 2.^o — Assunzione del rischio di guerra alle condizioni specificate nei due tipi di polizza - corpi e merci - approvate dalla competente Commissione Governativa, di cui all'Art. 7 del predetto Decreto Ministeriale.
- 3.^o — Osservanza delle deliberazioni adottate o da adottarsi dalla nominata Commissione Governativa circa la misura dei premi e i viaggi.
- 4.^o — Regolamento giornaliero del conto dei premi relativi alle polizze emesse, mediante versamento alla Banca d'Italia.
- 5.^o — Denuncia dei sinistri all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni entro 24 ore dalla pervenuta notizia, per i provvedimenti di competenza della Commissione Governativa.
- 6.^o — Deliberazione della Commissione Governativa per l'accettazione dei rischi eccedenti Lit. 500.000 - (Cinquecentomila).
- 7.^o — Attribuzione all'Istituto Riassicuratore di una metà dei diritti di polizza.



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

RISCHI DI GUERRA IN NAVIGAZIONE

(R. Decreto e Decreto Ministeriale 30 Agosto 1914)

TABELLA DEI PREMI

PER LE LINEE (1)

Mediterraneo-Mar Nero-Mar d'Azof.

	Nave %	Carico %
1. — Coste Italiane — Viaggio da porto a porto nello Stato, al mese e per mese	L. 0,50	0,25
2. — Francia, sue colonie, possedimenti e protettorati	» 0,75	0,50
3. — Spagna — Libia — Egitto	» 0,50	0,50
4. — Mediterraneo Orientale oltre l'Egitto fino alla baia di Marmarice	» 0,75	0,50
5. — Egeo, limitato alla congiungente Marmarice, Rodi, Scarpanto, Creta, Matapan, compresa l'intera costa delle isole indicate	» 1,—	0,75
6. — Dardanelli — Mar di Marmara — Mar Nero — Mar di Azof Danubio	» 1,50	1,—
7. — Coste dell'Jonio non Italiane	» 0,50	0,50
8. — Costa Orientale Adriatico (Porti autorizzati - direttamente da porti italiani)	» 1,—	1,—

Atlantico

9. — Penisola Iberica — Costa francese dal confine con la Spagna fino a Brest incluso — Costa di Francia da Brest al meridiano di Portsmouth	L. 0,75	0,50
10. — Costa d'Inghilterra da Portsmouth incluso, fino a Capo Landsend.	» 1,50	1,50
11. — Rimanenti coste inglesi — Costa scozzese — Costa irlandese nell'Atlantico	» 1,00	1,00
12. — Costa norvegese sull'Atlantico	» 1,00	1,00
13. — Costa d'America sull'Atlantico	» 1,00	1,00
14. — Costa d'Africa sull'Atlantico da Capo Ceuta a Capo di Buona Speranza	» 1,—	1,—
14 bis — Londra (Minimo di scoperto a carico dell'armatore 30 %).	» 2,—	2,—

Mar Rosso

15. — Coste del Mar Rosso L. 0,75 0,50

Golfo di Aden e Oceano Indiano

16. — Coste del Golfo di Aden fino al meridiano di Capo Guardafui L. 0,75 0,50

17. — Coste della Somalia e del Benadir fino alle foci del Giuba . » 0,75 0,50

18. — Costa orientale d'Africa dalle foci del Giuba a Capo di Buona
Speranza » 1,00 1,00

19. — Costa d'Asia dal meridiano di Capo Guardafui a Singapore . » 1,50 1,25

Oceano Pacifico

20. — Coste comprese fra il meridiano di Singapore e quello di
Capo Horn L. 2,00 2,00

A norma dell'art. 9 del Decreto Ministeriale in data 30 Agosto 1914 e fino a nuove disposizioni, vengono escluse dalla riassicurazione le navi con destinazione a levante del meridiano di Portsmouth, nella Manica, nel Mare del Nord e nel Mar Baltico con eccezione per le navi dirette a Londra.

La riassicurazione per il traffico colla Norvegia è consentita per la costa occidentale all'espressa condizione che la nave navighi in Atlantico al nord del parallelo 58°-30'.

Vengono ammessi alla riassicurazione in Adriatico solo le navi con destinazione a Trieste, Zara, Spalato, San Giovanni di Medua, Durazzo e Vallona e con diretta partenza dall'Italia.

(1) — I premi indicati si riferiscono ai piroscafi ed alle merci imbarcate sui piroscafi. Pei velieri e per le merci su di essi imbarcate i premi sono aumentati del 10 %_o. Pei viaggi di piroscafi di linea con effettiva velocità oraria superiore a 13 miglia, il premio per l'assicurazione dei corpi è ridotto del 20 %_o, ma lo scoperto sui corpi stessi deve essere di almeno il 30 %_o.

Quando nello stesso viaggio la nave approda in scali diversi, il premio è applicato in base al tasso massimo fra quelli relativi agli scali toccati dalla nave.

Nelle traversate di sola andata o di solo ritorno, il premio per i corpi viene diminuito di un terzo.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
RIASSICURAZIONE RISCHI DI GUERRA IN NAVIGAZIONE

= = = = =

Tariffa dei diritti di polizza

Per polizze con premio fino a Lit. 25.....	Lit.	1.=
" " " " oltre " " 25 sino a Lit. 100 "	"	2.=
" " " " " " " 100 " " " 500 "	"	3.=
" " " " " " " 500 " " " 1000 "	"	5.=
" " " " " " " 1000.....		10.=

I diritti di polizza fino a Lire 3, comprese, restano a beneficio delle Compagnie, oltre tal somma, la metà di essi deve essere corrisposta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

TK



CONDIZIONI a cui debbono attenersi le Compagnie nell'assumere il rischio di guerra marittimo per essere ammesse alla riassicurazione presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Ogni Compagnia di Assicurazioni Marittime, Mutua Assicuratrice, o Sindacati di Armatori, per ottenere la riassicurazione del rischio di guerra, deve uniformarsi alle seguenti norme fondamentali, sia per i corpi, sia per le merci.

- 1.º — Esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 30 Agosto 1914 e delle successive che potranno essere emanate dal R.º Governo, specialmente circa la quota di rischio che deve rimanere a carico esclusivo della Compagnia, e circa lo scoperto a carico dell'Armatore, *salvo beninteso alla Società sottoriscritta la facoltà di notificare all'Istituto Nazionale*
- 2.º — Assunzione del rischio di guerra alle condizioni specificate nei due tipi di polizza - corpi e merci - approvate dalla competente Commissione Governativa, di cui all'Art. 7 del predetto Decreto Ministeriale. *regolare disdella che avrà effetto immediatamente nel caso che le nuove disposizioni emanate non riuscissero di convenienza alla Società medesima*

- 3.º — Osservanza delle deliberazioni adottate o da adottarsi dalla nominata Commissione Governativa circa la misura dei premi e i viaggi, *le percentuali delle provvigioni e i diritti di polizza.*

- 4.º — Regolamento giornaliero del conto dei premi relativi alle polizze emesse, mediante versamento alla Banca d'Italia.

- 5.º — Denuncia dei sinistri all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni entro 24 ore dalla pervenuta notizia, per i provvedimenti di competenza della Commissione Governativa.

- 6.º — Deliberazione della Commissione Governativa per l'accettazione dei rischi eccedenti Lit. 500.000 - (Cinquecentomila), *di valore assicurato*

- 7.º — Attribuzione all'Istituto Riassicuratore di una metà dei diritti di polizza, *quando essi superino le L. 3. e (tre) per ciascuna polizza.*